

COMUNE di VENaus
Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 in data 29.06.2021

Seduta di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR/ARERA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARFFE TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il ventinove del mese di giugno dalle ore 18.15 in teleconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati e si sono riuniti i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano (P/presente A/assente):

1 - Di Croce Avernino	P
2 - Favot Adriano	P
3 - Basile Antonino	P
4 - Vottero Luca	P
5 - Plano Catia	P
6 - Rossetto Mauro	P
7 - Zorzanello Maria Elisa	P
8 - Cervellin Sara	P
9 - Durbiano Erwin	P
10 - Bailo Francesco	P
11 - Plano Davide	A

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. SIGOT Livio il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI CROCE Avernino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in continuazione secondo l'ordine del giorno.

Preliminamente il Sindaco, essendo state presentate delle interrogazioni, chiede alla minoranza se vogliono risposta orale o scritta.

Durbiano: dice che preferiscono orale nel prossimo CC.

Il Sindaco invita nelle prossime interrogazioni ad indicare se si chieda risposta scritta o l'inserimento al CC per risposta orale. Queste le inseriscono nel prossimo Odg.

Si passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno, relativo a "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR/ARERA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARFFE TARI PER L'ANNO 2021."

Dopo l'esame consiliare;

Durbiano: è materia complessa, rammenta la crisi attuale e la necessità di valutare degli interventi sociali . Non sono d'accordo ad aumenti, in ogni caso. Auspicano una rivoluzione, meno rifiuto all'origine, sistemi più virtuosi di gestione del servizio.

Sindaco: le variazioni sono equilibri dentro le indicazioni Arera, il volume complessivo non aumenta, nei limiti del quadro di regolazione generale. Per il bisogno l'aiuto può arrivare con le risorse per i contributi sulla Tari.

Seguono Interventi registrati sulle azioni da svolgere per evitare conferimenti irregolari, e sulle modalità dei servizi di raccolta rifiuti.

Dato atto che la registrazione audio video sarà resa disponibile sul sito youtube del Comune, a documentazione integrale del dibattito;

Con voto reso in forma palese che da il seguente esito: 8 favorevoli, 2 contrari (Bailo e Durbiano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco,

Vista la proposta di deliberazione n. 30 del 22.6.2021 , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come in allegato e in quanto necessari;

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere e approvare integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Successivamente, con un seconda votazione che da il seguente esito: 8 favorevoli, 2 contrari (Bailo e Durbiano)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

COMUNE DI VENASUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 30 del 22.06.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR/ARERA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

Il Responsabile del Servizio Tributi, su proposta del Sindaco;

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata deliberazione dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salvo la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Premesso, inoltre che:

- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. Incaso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della Provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.

- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la determinazione dei coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità;
- la determinazione del fattore di sharing sulla vendita di materiale;
- la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore;
- la definizione della vita utile delle discariche;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto.

Verificato che:

- Il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacinoassegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

- che a tal fine sono identificati come soggetti gestori:

- 1) la Soc. partecipata ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
- 2) I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a ACSEL.

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) n. 9 del 08.06.2021 ad oggetto "Piani Finanziari 2021 MTR ARERA - Approvazione" con la quale vengono approvati i P.E.F. comunali per l'anno 2021 dei n. 54 Comuni aderenti, il Pef complessivo dell'Ente territorialmente competente (Pef complessivo Cados) e la relazione di accompagnamento dei Pef;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo St max "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita" per complessivi € 84.300,00 (al lordo dell'Iva ed al netto dei proventi e dei ricavi);

Precisato che l'importo di cui sopra ricomprende la prima "quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 comma 5, del D.L. 18/2020" per € 438,00=, come determinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.12.2020;

Precisato, inoltre, che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa risulta pari ad € 15.113,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa risulta pari ad € 69.187,00=;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano economico finanziario (P.E.F.) per l'anno 2021 e di trasmettere il tutto al CADOS "Consorzio Ambiente Dora Sangone" (Ente Territorialmente competente);

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, *ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari)*;

Ritenuto di applicare, per la determinazione delle tariffe TARI 2021, quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della L. 27.12.2013, n. 147 che testualmente recita:

"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

Questa scelta è peraltro motivata considerando che gli stessi parametri ormai datati, considerano una standardizzazione su scala molto ampia nazionale e non considerano il mutato quadro di produzione dei rifiuti intervenuto nel frattempo.

Dato atto che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune, possano in particolare riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa variabile con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi, rapportata – dato l'uso discontinuo e stagionale – ad un parametro pari a quello previsto per il numero di 2 occupanti medi annui;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi *inquina paga*, in alternativa ai puri criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

PRECISATO che la superficie delle pertinenze alle abitazioni domestiche, deve essere sommata a quella dell'alloggio per essere, quindi, assoggettata alla tariffa unitaria corrispondente al numero di occupanti propri di quest'ultimo (alloggio);

DATO ATTO che le tariffe determinate con il presente atto annullano e sostituiscono quanto disposto dalla precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.12.2020 ad oggetto "Approvazione delle tariffe rifiuti TARI a decorrere dal 01.01.2021;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, di procedere alla determinazione delle tariffe a decorrere dal 01.01.2021, discostandosi dai coefficienti previsti nel D.P.R. 158/99, stabilendo di non procedere nel percorso di applicazione graduale degli aumenti dei coefficienti kb e kd previsti nella deliberazione di C.C. n. 5 del 17.04.2014, in quanto le tariffe concretamente applicate hanno rappresentato una graduazione equa e corretta del suddetto principio, come di seguito indicato:

tabella dei coefficienti applicati e delle tariffe a decorrere dal 01.01.2021:

UTENZE DOMESTICHE:

COMPONENTI	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb	Quota fissa €/mq	Quota variabile per persona
famiglie di 1 componente	0,84	0,96	€ 0,163	€ 80,87
famiglie di 2 componenti	0,98	1,04	€ 0,191	€ 43,80
famiglie di 3 componenti	1,08	1,08	€ 0,210	€ 30,32
famiglie di 4 componenti	1,16	1,12	€ 0,226	€ 23,59
famiglie di 5 componenti	1,24	1,19	€ 0,241	€ 20,05
famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,24	€ 0,253	€ 17,41
non residenti o locali tenuti a disposizione	0,98	1,04	€ 0,191	€ 43,80

SUPERFICI ACCESSORIE ALLE UTENZE DOMESTICHE (*)	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/ANNO/UTENZA
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO		
1	€ 0,163	
2	€ 0,191	
3	€ 0,210	

4	€ 0,226	
5	€ 0,241	
6 o PIÙ	€ 0,253	
ALTRÉ UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	PARTE FISSA €/MQ ANNO 0,191	

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd	Quota fissa €/mq	Quota variabile € / mq	TOTALE TARIFFA € / mq
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	12,95	€ 0,096	€ 1,859	€ 1,955
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,10	€ 0,129	€ 1,738	€ 1,867
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	8,50	€ 0,088	€ 1,221	€ 1,309
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	11,25	€ 0,078	€ 1,615	€ 1,693
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	19,00	€ 0,413	€ 2,728	€ 3,141
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	17,50	€ 0,311	€ 2,512	€ 2,823
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	14,43	€ 0,203	€ 2,072	€ 2,275

DATO ATTO che la riscossione della TARI per il corrente esercizio 2021 avverrà in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
scadenza prima rata o rata unica: 31 Agosto 2021;
scadenza seconda rata: 28 Febbraio 2022

PRECISATO

che:

le tariffe così determinate consentono il raggiungimento del 100% della voce "Totale Entrate Tariffarie TARI 2021 del P.E.F. 2021 (Voce St max maggiorata della quota conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 D.L.18/2020);

le somme afferenti la riscossione della TARI per l'esercizio 2021 e dell'addizionale 5% a favore della Città Metropolitana di Torino, saranno introitate al capitolo 81 "TARI Tassa Rifiuti" gestione competenza 2021 del bilancio 2021/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza aumenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché RICHIESTO il parere da parte del revisore del conto;

Tutto ciò' premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dai soggetti gestori, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo St max "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita" per complessivi € 84.300,00 (al lordo dell' Iva ed al netto dei proventi e dei ricavi); l'importo ricomprende la prima "quota

annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 comma 5, del D.L. 18/2020" per € 438,00=", come determinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.12.2020;

Di approvare le seguenti tariffe TARI Tassa Rifiuti per l'anno 2021, che avranno decorrenza dal 01.01.2021 e che saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006:

tabella dei coefficienti applicati e delle tariffe a decorrere dal 01.01.2021:

UTENZE DOMESTICHE:

COMPONENTI	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb	Quota fissa €/mq	Quota variabile per persona
famiglie di 1 componente	0,84	0,96	€ 0,163	€ 80,87
famiglie di 2 componenti	0,98	1,04	€ 0,191	€ 43,80
famiglie di 3 componenti	1,08	1,08	€ 0,210	€ 30,32
famiglie di 4 componenti	1,16	1,12	€ 0,226	€ 23,59
famiglie di 5 componenti	1,24	1,19	€ 0,241	€ 20,05
famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,24	€ 0,253	€ 17,41
non residenti o locali tenuti a disposizione	0,98	1,04	€ 0,191	€ 43,80

SUPERFICI ACCESSORIE ALLE UTENZE DOMESTICHE (*)	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/ANNO/UTENZA
1	€ 0,163	
2	€ 0,191	
3	€ 0,210	
4	€ 0,226	
5	€ 0,241	
6 O PIÙ	€ 0,253	
ALTRE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	PARTE FISSA €/MQ ANNO 0,191	

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd	Quota fissa €/mq	Quota variabile € / mq	TOTALE TARIFFA € / mq
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	12,95	€ 0,096	€ 1,859	€ 1,955
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,10	€ 0,129	€ 1,738	€ 1,867
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	8,50	€ 0,088	€ 1,221	€ 1,309
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	11,25	€ 0,078	€ 1,615	€ 1,693
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	19,00	€ 0,413	€ 2,728	€ 3,141
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	17,50	€ 0,311	€ 2,512	€ 2,823
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	14,43	€ 0,203	€ 2,072	€ 2,275

Di dare atto che la riscossione della TARI per il corrente esercizio 2021 avverrà in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
scadenza prima rata o rata unica: 31 Agosto 2021;
scadenza seconda rata: 28 Febbraio 2022;

Di dare atto che:

le tariffe cosi' determinate consentono il raggiungimento del 100% della voce "Totale Entrate Tariffarie TARI 2021 del P.E.F. 2021 (Voce St max maggiorata della quota conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 D.L.18/2020);

le somme afferenti la riscossione della TARI per l'esercizio 2021 e dell'addizionale 5% a favore della Città Metropolitana di Torino, saranno introitiate al capitolo 81 "TARI Tassa Rifiuti" gestione competenza 2021 del bilancio 2021/2023;

Di dare atto che le tariffe determinate con il presente atto annullano e sostituiscono quanto disposto dalla precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.12.2020 ad oggetto "Approvazione delle tariffe rifiuti TARI a decorrere dal 01.01.2021;

Di dare atto che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche, sia determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza aumenti;

Di demandare al responsabile del servizio i conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'invio della presente deliberazione all'Ente Territorialmente Competente (Cados Consorzio Ambiente Dora Sangone);

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto con firma digitale come segue:

IL PRESIDENTE

DI CROCE Avernino

IL SEGRETARIO COMUNALE

SIGOT Livio

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.venaus.to.it per 15 giorni consecutivi .
Essa diviene definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi – (Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00).
